



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISEE

- INDICATORE SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE-

Approvato con delibera di C.C. N° 17 del 27.03.06

Leole Bonin



Cap. I - Oggetto del Regolamento

ART. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina, in esecuzione del D.Lgs.vo n. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni, l'individuazione delle condizioni economiche ai fini delle richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate previste ed erogate dal Comune di Romagnano Sesia, nei limiti delle proprie risorse.

ART. 2 (Ambito di applicazione)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono definite prestazioni agevolate rispettivamente:


- a) gli interventi e servizi sociali nell'ambito delle competenze conferite ai Comuni dall'art. 6 della legge 08.11.2000 n. 328 e s.m.i.;
- b) gli interventi a livello locale di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 e s.m.i., tenuto conto sia del trasferimento delle funzioni socio-assistenziali all'attuale Consorzio C.A.S.A. con sede a Gattinara (VC), di cui fa parte il Comune di Romagnano Sesia, sia della compartecipazione degli utenti ai costi di detti servizi prevista all'art. 40 della medesima legge regionale n. 1/2004 e s.m.i. su citata, nell'ambito della definizione delle prestazioni e livelli essenziali e omogenei di cui all'art. 18 della medesima legge regionale n. 1/2004.
- c) I servizi pubblici a domanda individuale quali:
 - servizio di asilo nido
 - servizi scolastici integrativi (refezione scolastica, trasporto scolastico, centri estivi)
 - servizi socio assistenziali erogati direttamente dal Comune (ticket sanitari, trasporti, spese e consegne, visite mediche, terapie, disbrigo pratiche presso Uffici)
 - consegna pasti a domicilio)
 - contributi agevolati con contenuti assistenziali

Cap. II -- Destinatari degli interventi

ART. 3 (Destinatari degli interventi)

1. Possono richiedere prestazioni sociali agevolate:

- a) il nucleo familiare che versa in condizioni di indigenza, di disagio sociale, portatori di handicap, anziani con bisogni socio-ambientali che ne limitano il livello di autosufficienza fisica e sociale;



- b) il nucleo familiare che usufruisce dei servizi a domanda individuale come individuati e definiti nel precedente art. 2 del presente regolamento, di cui all'art. 6 del D.L. n. 55/1983 definiti nella legge 26.04.1983 n. 131, secondo le fasce di contribuzione determinate al successivo art. 13 e secondo il livello minimo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

ART. 4 (Situazione economica)


1. L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Romagnano Sesia di cui al precedente art 2, comma 1, avviene in rapporto alla condizione del nucleo familiare del richiedente.
2. La situazione economica è valutata combinando tra loro il reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare, così come definito e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo n. 109/1998 e s.m.i. e del D.P.C.M. 07.05.1991 n. 221, e loro integrazioni e modifiche.
3. È fatto salvo il diritto del cittadino di non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla condizione economica.

ART. 5 (Variazioni rilevanti della situazione economica)

1. Nel caso subentrino rilevanti variazioni, aventi carattere non transitorio, nella consistenza reddituale o patrimoniale in godimento, rispetto a quelle già dichiarate al fine del calcolo della situazione economica e tali da comportare, per aumento del reddito, una variazione nella quota di partecipazione ai costi superiore o per diminuzione del reddito una più favorevole collocazione nella graduatoria di accesso ai servizi eroganti, l'amministrazione comunale, previa analitica documentazione delle predette variazioni, riconosce all'utente la possibilità di chiedere il calcolo dell'Isce secondo tali ultime condizioni, anche se prima della scadenza del termine di validità.
2. Non rappresentano, in tutti i casi, rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenza patrimoniale mobiliari di alcun membro del nucleo familiare.
3. Il Comune si riserva di richiedere semestralmente la verifica della situazione all'utente beneficiario.

ART. 6 (Definizione della composizione del nucleo familiare in relazione a specifici servizi)

1. Nel rispetto della discrezionalità fissata dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, è data facoltà con apposita deliberazione dell'organo competente di definire una composizione del nucleo familiare estratta, rispetto a quanto definito dal D.Lgs n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni in relazione ad ogni servizio specifico.



CAP. III Competenze e valutazioni

ART. 7 (Competenze)

Le prestazioni sociali agevolate previste dall'art.2, comma1 del presente regolamento saranno concesse con atto del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento in esecuzione dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 109/1998 e s.m.i., della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio medesimo.

ART. 8 (Convenzioni con i centri di assistenza fiscale)

1. L'Amministrazione comunale potrà stipulare apposita convenzione con i centri di assistenza Fiscale (C.A.F.), al fine di garantire:

- a) adeguate garanzie per l'espletamento delle complesse procedure di raccolta, istruttoria e gestione delle autocertificazioni Isee sotto profilo professionale.
- b) un numero di centri di servizio a disposizione degli utenti, ove, oltre che per la mera presentazione della modulistica compilata, l'utente possa ricevere, senza sostenere spese, un'adeguata assistenza per la compilazione.

A tal fine l'Amministrazione comunale ricorre alla stipulazione di apposite convenzioni che tengano conto dei criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, con tutti i Caf abilitati operanti sul territorio comunale e senza pregiudizio di estensione ad ulteriori Caf, che aprendo sul territorio comunale, intendano avvalersene.

2. La convenzione prevede un costo per il Comune per ogni pratica elaborata e trasmessa al Comune di Romagnano Sesia, con conseguente acquisizione dell'attestazione contenente il calcolo dell'Isee.

3. Non vengono riconosciuti da parte dell'Amministrazione comunale costi speciali per l'attività di mera informazione, o di parziale o incompleta compilazione della modulistica.


4. Con la sottoscrizione della convenzione il Caf si obbliga inoltre alla partecipazione a riunioni richieste dall'amministrazione comunale di carattere tecnico, al fine di uno scambio di informazioni, adozione concordata di buone pratiche organizzativa.

5. Il Caf si obbliga inoltre ad adeguare le proprie modalità operative alle novità normative introdotte in materia di Isee, in corso di validità dell'atto di convenzione sottoscritto, senza per questo potere vantare maggiori oneri sul Comune di Romagnano Sesia.

ART. 9 (Controlli)

1. I controlli sulla veridicità dei dati presenti nelle dichiarazioni sostitutive uniche saranno effettuati in base agli art. 71 e 72 del DPR 445/00, avvalendosi del Ministero delle Finanze e della Guardia di Finanza in base a quanto prescritto dall'art. 4, commi 7 e 8 del Dlgs n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, nonché avvalendosi della Polizia amministrativa (accertamenti e verifiche del Comune).

2. Il campione, inteso come percentuale sul numero delle dichiarazioni presentate, da utilizzarsi per effettuare i controlli, di cui al comma 1 del presente art, sarà definito per ciascun servizio con apposito atto deliberativo.



ART. 10
(Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E.)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare (Scala di equivalenza), combinando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti calcolati, nel rispetto delle tabelle I e II allegate al D.Lgs 31.03.1998 n. 109 e s.m.i. precisamente:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + 0,2 \text{ ISP}}{\text{Parametro scala di equivalenza (Nucleo familiare)}}$$

Dove si intendono:

- **ISR** è l'indicatore della situazione economica reddituale pari alla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella parte prima della Tabella I allegata al D.Lgs n. 109/98 e s.m.i.;
 - **ISP** è l'indicatore della situazione patrimoniale pari alla somma dei valori patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella parte seconda della Tabella I allegata al D.Lgs n. 109/98 e s.m.i., considerato nel calcolo nella misura del 20% come previsto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs n. 109/98 e s.m.i.;
2. Il nucleo familiare rientra nel calcolo come parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dalla Tabella II, allegata al D.Lgs 109/98 e s.m.i., in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
3. Il nucleo familiare è considerato quello definito all'art. 2, comma 1, 2, 3 del D.Lgs 109/98 e s.m.i. e meglio specificato nel D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242.
4. La determinazione e variazione dei valori Isee di riferimento per ciascun servizio di cui all'art. 2 del presente Regolamento, sarà effettuata con apposita deliberazione della Giunta comunale.

ART. 11
(Dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione)

1. La determinazione dell'Isee è effettuata sulla base dei dati forniti direttamente dal richiedente la prestazione agevolata, mediante una dichiarazione sostitutiva unica, conforme al modello-tipo ministeriale come definito dal D.P.C.M. in data 18.05.2001.
2. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale, salvo il caso che l'interessato si avvalga, entro il periodo di validità della dichiarazione unica, della facoltà prevista dal precedente art. 5 del presente Regolamento.
3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione sostitutiva unica sarà nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003 n. 106 e s.m.i.

ART. 12
(Deroghe)

1. L'applicazione dell'Isee nell'ambito della valutazione all'accesso delle prestazioni sociali agevolate, erogate dal Comune è derogata da parte della Giunta comunale ove, con apposita



relazione dei Servizi Sociali, sia rilevata la particolare situazione socio-sanitaria del richiedente, ai sensi dell'art. 2 comma 1, primo periodo del D.Lgs 109/98 e s.m.i..

Cap. IV – Compartecipazione al costo dei servizi

ART. 13

(Definizione quote compartecipazione servizi a domanda individuale)

L'Amministrazione comunale, ai fini della compartecipazione ai costi da parte degli utenti ai servizi a domanda individuale, ai costi dei servizi sociali e socio-assistenziali, non gestiti dal consorzio C.A.S.A. di Gattinara di cui fa parte questo Comune di cui all'art.2 del presente regolamento, definisce le diverse fasce intermedie di contribuzione sulla base del reddito annuo del nucleo familiare del richiedente valutato ai sensi del presente regolamento, rispettivamente:

TARIFFE DI CONTRIBUZIONE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZI SOCIALI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE O DI FISCALITA' LOCALE			
	VALORE ISEE IN EURO		% DELLA TARIFFA MASSIMA
	DA	A	
A		fino a 7.150,00	Esente
B		fino a 9.000,00	70%
C		fino a 10.850,00	30%

- 1) Gli utenti del servizio con Isee fino a Euro 7.150,00 sono da considerarsi esenti dalla quota di compartecipazione.
- 2) La Giunta comunale definisce annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione le tariffe di compartecipazione al costo del servizio e del valore di riferimento.

ART. 14

(Pagamento compartecipazione ai servizi comunali)


1. La compartecipazione da parte dell'utente alla quota dei costi dei servizi di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento, è effettuata mediante pagamento entro il mese successivo a quello in cui ha usufruito delle prestazioni.
2. Gli utenti che non provvederanno al tempestivo pagamento entro il termine su indicato, riceveranno una comunicazione di sollecito con invito a regolarizzare il pagamento in caso di mancato pagamento nei termini di sollecito, l'Amministrazione potrà sospendere il servizio.

ART. 15

(Ulteriori indicatori per richiedere agevolazioni)

Requisiti di ammissione per il riconoscimento della condizione di indigenza

1. Ai fini del riconoscimento delle condizioni di indigenza, che comportano la partecipazione gratuita ai servizi di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, fermo restando le



relazione dei Servizi Sociali, sia rilevata la particolare situazione socio-sanitaria del richiedente, ai sensi dell'art. 2 comma 1, primo periodo del D.Lgs 109/98 e s.m.i..

Cap. IV – Compartecipazione al costo dei servizi

ART. 13

(Definizione quote compartecipazione servizi a domanda individuale)

L'Amministrazione comunale, ai fini della compartecipazione ai costi da parte degli utenti ai servizi a domanda individuale, ai costi dei servizi sociali e socio-assistenziali, non gestiti dal consorzio C.A.S.A. di Gattinara di cui fa parte questo Comune di cui all'art.2 del presente regolamento, definisce le diverse fasce intermedie di contribuzione sulla base del reddito annuo del nucleo familiare del richiedente valutato ai sensi del presente regolamento, rispettivamente:

TARIFE DI CONTRIBUZIONE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZI SOCIALI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE O DI FISCALITA' LOCALE		
	VALORE ISEE IN EURO	% DELLA TARIFFA MASSIMA DI CONTRIBUZIONE
	DA	A
A	fino a 7.150,00	Esente
B	fino a 9.000,00	70%
C	fino a 10.850,00	30%

- 1) Gli utenti del servizio con Isee fino a Euro 7.150,00 sono da considerarsi esenti dalla quota di compartecipazione.
- 2) La Giunta comunale definisce annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione le tariffe di compartecipazione al costo del servizio e del valore di riferimento.

ART. 14

(Pagamento compartecipazione ai servizi comunali)

1. La compartecipazione da parte dell'utente alla quota dei costi dei servizi di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento, è effettuata mediante pagamento entro il mese successivo a quello in cui ha usufruito delle prestazioni.
2. Gli utenti che non provvederanno al tempestivo pagamento entro il termine su indicato, riceveranno una comunicazione di sollecito con invito a regolarizzare il pagamento in caso di mancato pagamento nei termini di sollecito, l'Amministrazione potrà sospendere il servizio.

ART. 15

(Ulteriori indicatori per richiedere agevolazioni)

Requisiti di ammissione per il riconoscimento della condizione di indigenza

1. Ai fini del riconoscimento delle condizioni di indigenza, che comportano la partecipazione gratuita ai servizi di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, fermo restando le



disponibilità delle risorse annue di questo Comune sono riconosciute previo accertamento delle seguenti condizioni:

- a) il valore Isee (Indice della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare in vigore per l'anno di riferimento (per l'anno 2006 deve essere pari ad annue euro 7.150,00=);
- b) il nucleo familiare potrà essere proprietario, all'interno dei propri componenti, di un autovettura immatricolata, a qualsiasi titolo, anteriormente al terzo anno antecedente rispetto a quello di presentazione del riconoscimento di indigenza, successivamente purchè il valore commerciale non sia superiore a euro 7.000,00..
- c) il nucleo familiare non deve aver ceduto a favore di terzi importi di consistenza patrimoniale mobiliare nei due anni precedenti.

2. Il nucleo familiare deve assumere l'obbligo, soggetto a controllo, della tempestiva comunicazione all'ufficio competente ad emettere l'esenzione, di ogni variazione riferita alle condizioni su espresse.

ART. 16

(Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica)

1. La pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno dal Comune saranno rese note attraverso l'Albo dei beneficiari.
2. L'Albo verrà aggiornato annualmente entro il 31 di marzo di ogni anno, con l'inclusione dei soggetti beneficiari di contributi erogati nell'esercizio precedente..

Non è richiesto il consenso dell'interessato, ai fini del trattamento dei dati delle persone fisiche su indicate, giusto art. 24 comma 1 lett. c) del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., stante la natura pubblica dell'albo dei beneficiari, che verrà pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio del Comune e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 17


(Trattamento dati personali)

Il trattamento e la custodia dei dati di cui al presente regolamento saranno tenuti nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31.12.1996, n. 675 e succ. mm. e ii., nonchè del D.les,vo 11.05.1999 n.135.

ART. 18


(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, ai sensi del vigente Statuto comunale, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione viene ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
2. Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.




PERCORSO PER IL CALCOLO ISEE

ISE



INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA



REDDITOMETRO

ISEE

FISSA IN VIA SPERIMENTALE


CRITERI UNIFICATI PER VALUTARE SITUAZIONE
ECONOMICA DI CHI CHIEDE

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ATTENZIONE


L'ISE NON SI APPLICA PER:

- ✓ MATERIE PREVIDENZIALI
- ✓ ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE
- ✓ PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE
- ✓ INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO



PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

**ENTI EROGATORI LOCALI APPLICANO
L'ISEE PER**



**ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA**

**RESIDENZE SANITARIE
ASSISTITE**

ASSISTENZA DOMICILIARE

CENTRI DIURNI INTEGRA

SOGGIORNI ESTIVI

TRASPORTI PUBBLICI

RETTE ASILI NIDO

CASE POPOLARI

TASSE UNIVERSITA'


**IN GENERALE
TUTTE QUELLE COMPARTECIPATE**

**ASSEGNO A NUCLEI FAMILIARI CON
ALMENO TRE FIGLI MINORI**

CALCOLO ISE

**REDDITO
NUCLEO
FAMILIARE**

**PATRIMONIO
NUCLEO
FAMILIARE**




**REDDITO COMPLESSIVO IRPEF
REDDITO LAVORO FRONTALIERO
PROVENTI ATTIVITA' AGRICOLA
REDDITO FIGURATIVO
ATTIVITA' FINANZIARIA**

+

**VALORI FABBRICATI E TERRENI
PATRIMONIO MOBILIARE**


=

**TOTALE COMPONENTI
NUCLEO FAMILIARE
SECONDO SCALA DI
EQUIVALENZA**



**IL REDDITO FINANZIARIO NUCLEO
FAMILIARE**

DERIVA DA



**CONTI CORRENTI
DEPOSITI BANCARI**


AZIONI

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

FONDI

ALTRO

RAPPORTATO A



**TASSO RENDIMENTO MEDIO ANNUO
TITOLI DECENNALI TESORO**

REDDITO NUCLEO FAMILIARE


TOTALE REDDITO IRPEF

+

TOTALE REDDITO FINANZIARIO

-

**FINO A 10 MILIONI SE IN AFFITTO CON
CONTRATTO REGISTRATO**



SITUAZIONE PATRIMONIALE

**A. VALORE ICI FABBRICATI E
TERRENI AL 31 DICEMBRE**

B. VALORI MOBILIARI

✓ **DEPOSITI C/C BANCARIO - POSTALE**

✓ **TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI,
CERTIFICATI**



✓ **AZIONI**

✓ **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**


✓ **ALTRI STRUMENTI**

PATRIMONIO NUCLEO FAMILIARE

VALORE
MOBILIARE



VALORE
IMMOBILIARE



DETRAZIONE DEL DEBITO RESIDUO
PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE
FINO A CONCORRENZA DEL
VALORE ICI DEL FABBRICATO

OPPURE

DETRAZIONE FRANCHIGIA 100
MILIONI SE CASA DI PROPRIETA'

DETRAZIONE FRANCHIGIA 30
MILIONI PER IL PATRIMONIO
MOBILIARE (LA FRANCHIGIA NON
SI APPLICA AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
FINANZIARIO DEL NUCLEO)

TITOLI
AZIONI
FONDI
PARTECIPAZIONI

FABBRICATI
TERRENI EDIFICABILI
E AGRICOLI

• Verifica 31 Dicembre

**CALCOLO PATRIMONIO NUCLEO
FAMILIARE**

PATRIMONIO MOBILIARE

-

30.000.000 FRANCHIGIA MAX

+

PATRIMONIO IMMOBILIARE

-

DEBITO MUTUO RESIDUO

o


**100 MILIONI DI FRANCHIGIA
SE ABITA IN CASA DI
PROPRIETA'**

INDICATORE PATRIMONIALE

**TOTALE NETTO
SITUAZIONE
PATRIMONIALE**

X

20%



CALCOLO ISE

TOTALE REDDITO (n.f.)

+

INDICATORE PATRIMONIALE (n.f.)

=

**TOTALE COEFFICIENTE
NUCLEO FAMILIARE**

SCALA DI EQUIVALENZA PER CORRELARE REDDITO A NUCLEO FAMILIARE

N° COMPONENTI	COEFFICIENTE
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
PER OGNI ALTRO	+0,35

INOLTRE

CONIUGI ATTIVI CON MINORI	+ 0,2
FAMILIARI CON INABILITA' PERMANENTE O INVALIDITA' SUPERIORE AL 66%	+ 0,5 ciascuno
ASSENZA CONIUGE CON FIGLI MINORI	+ 0,2



**PER OTTENERE LE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE IL RICHIEDENTE COMPILA**

L'AUTOCERTIFICAZIONE


NUCLEO FAMILIARE (n.f.)

REDDITO

PATRIMONIO MOBILIARE (n.f.)

PATRIMONIO IMMOBILIARE (n.f.)

**L'AUTOCERTIFICAZIONE SI
PRESENTA PRESSO:**




COMUNI

CAAF

ENTE EROGATORE

**I SOGGETTI ABILITATI
RILASCIANO**




**ATTESTATO PROVVISORIO CON
CONTENUTO ISE E INFORMAZIONI PER
CALCOLO**

**CERTIFICATO TEMPORANEO
VALEVOLE AI FINI ACCESSO**



CONTROLLI ENTI EROGATORI



COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

**CORRISPONDENZA DATI ISE
(REDDITO E PATRIMONIO)
CON DATI MINISTERO DELLE FINANZE**

POSSIBILITA' DI CONTROLLI PRESSO



ISTITUTI DI CREDITO

ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

INTERVIENE GUARDIA DI FINANZA

INDICE

CAP. I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- ART. 1 Oggetto del Regolamento
- ART. 2 Ambito di applicazione

CAP. II – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

- ART. 3 Destinatari degli interventi
- ART. 4 Situazione economica
- ART. 5 Variazioni rilevanti della situazione economica
- ART. 6 Definizione della composizione del nucleo familiare in relazione a specifici servizi

CAP. III – COMPETENZE E VALUTAZIONI

- ART. 7 Competenze
- ART. 8 Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale
- ART. 9 Controlli
- ART. 10 Determinazione dell'indicatore I.S.E.E.
- ART. 11 Dichiarazione sostitutiva unica di attestazione
- ART. 12 Deroghe

CAP. IV – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

- ART. 13 Definizione quote compartecipazione servizi a domanda individuale
- ART. 14 Pagamento compartecipazione ai servizi comunali
- ART. 15 Ulteriori indicatori per richiedere agevolazioni
- ART. 16 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- ART. 17 Trattamento Dati Personali
- ART. 18 Entrata in vigore

APPENDICE PERCORSO PER IL CALCOLO ISEE

